



30.1.2015

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** Petizione n. 2377/2013, presentata da G.J., cittadino tedesco, sull'uso dei marchi per orecchio per l'identificazione del bestiame

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario è del parere che l'uso di marchi per orecchio per l'identificazione del bestiame debba essere proibito e sostituito da altri metodi, ad esempio i chip RFID passivi o la conservazione di campioni di sangue del bestiame. Ritiene che l'applicazione dei marchi per orecchio possa causare notevole dolore, dato che la procedura implica la rimozione di parte del tessuto e che i marchi si possono impigliare in vari oggetti, ferendo ulteriormente gli animali e rendendo necessaria la loro sostituzione.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

Il 17 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 21/2004<sup>1</sup> che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. Conformemente a detto regolamento, i singoli capi delle specie ovina e caprina devono essere opportunamente identificati e dovrebbe essere possibile tracciare tutti i loro spostamenti all'interno di uno Stato membro o da uno Stato membro all'altro ai fini del controllo di possibili epizootie in virtù del mercato unico.

<sup>1</sup> GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

A tale fine è obbligatoria l'apposizione di almeno un marchio auricolare convenzionale visibile, mentre per il secondo mezzo di identificazione gli Stati membri possono autorizzare metodi alternativi, come il bolo ruminale, diversi marchi auricolari elettronici, marchi sul pastorale o tatuaggi.

Nel caso dei bovini, il regolamento (CE) del Consiglio n. 1760/2000, del 17 luglio 2000<sup>1</sup>, stabilisce che tutti gli animali siano identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato dall'autorità competente. I marchi auricolari recano lo stesso e unico codice di identificazione ed entrambi sono necessari per consentire di identificare ciascun animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

A norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio<sup>2</sup>, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini, gli animali devono essere marchiati quanto prima possibile, e in ogni caso prima di lasciare l'azienda, con un marchio auricolare o con un tatuaggio atto a consentire l'individuazione dell'azienda di provenienza

La direttiva 98/58/CE del Consiglio<sup>3</sup> riguardante la protezione degli animali negli allevamenti impone agli Stati membri di provvedere affinché i proprietari o i custodi degli animali adottino le misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a questi ultimi non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili. A norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, gli Stati membri devono provvedere a che i responsabili dell'identificazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti sulle pertinenti disposizioni del regolamento medesimo e a che siano organizzati idonei corsi di formazione.

### Conclusione

La Commissione ritiene che il sistema UE di identificazione e tracciabilità per bovini, ovini, caprini e suini sia in generale proporzionato agli obiettivi. Esso fornisce le basi per un sistema di tracciabilità efficiente e garantisce nell'UE standard elevati in materia di salute degli animali e sicurezza alimentare. Tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante un sistema di identificazione dei capi pratico e funzionale, che consenta fra le altre cose verifiche in loco frequenti e immediate dell'identità degli animali.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione non può appoggiare la richiesta di vietare l'utilizzo di marchi auricolari quale metodo ufficiale di identificazione del bestiame nell'UE.

---

<sup>1</sup> GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

<sup>3</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.